

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

Repubblica Italiana

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

(Autentica firma Rep. N. 3470 del 12/11/2020)

**CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
TERMICI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX
ARTICOLO 180 COMMA 8 DEL D. LGS. N° 50/2016.**

Premesso che:

In considerazione dell'attuale grave situazione sanitaria, verificatasi a seguito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure organizzative già assunte a livello nazionale al fine di ridurre per quanto possibile le occasioni di contatto tra persone anche provenienti da zone diverse, tra cui quelle particolarmente esposte al contagio;

Che la Commissione Europea, con propria comunicazione 2020/C 108 I/1 ha individuato, in particolare, nella presente situazione di emergenza dovuta alla situazione di emergenza di crisi da Covid-19, le opzioni e i margini di manovra possibili in materia di appalti, al fine di razionalizzare e creare maggiore flessibilità nella gestione dell'iter procedurale, per una definizione più accelerata dei termini delle gare d'appalto, fino alla loro conclusione con la stipula del contratto di appalto.

Con la presente scrittura privata che rimarrà conservata presso il repertorio dei contratti del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, viene autenticata dal Segretario Comunale che ne autentica l'ultima sottoscrizione.

L'anno Duemilaventi (2020) in questo giorno dodici (12) del mese di novembre nella

sede del Comune di Castelnuovo di G.na, via Vallisneri, 1.

Con la presente scrittura privata che vale per ogni effetto di legge tra le parti:

Il Sig. **CANOZZI VINCENZO** nato a Minucciano (LU) il 09/10/1960 COD.FISC.

CNZVCN60R09F225T, che agisce in questo atto per conto del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).

il Sig. **TRAMANNONI RENZO** nato a Potenza Picena (MC) il 21/08/1939

COD.FISC. TRMRNZ39M21F632T, che agisce in qualità di legale rappresentante

della Società C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. di seguito indicata come

Concessionario, con sede legale in Terni (TR) Via Del Tordo n° 73, CF/P.IVA:

01014090433.

PREMESSE:

che la Società C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. (d'ora in poi denominato

Concessionario) è risultata Concessionaria, come da verbale della Commissione

giudicatrice del 03/07/2018 e Determina Dirigenziale n° 1315 del 10/10/2018 di

individuazione del soggetto aggiudicatario della procedura di finanza di progetto,

dell'intervento di efficientamento e messa a norma degli impianti di Pubblica

Illuminazione e Impianti Termici degli immobili di proprietà comunale del Comune

di Castelnuovo di Garfagnana (LU), a seguito di procedura di evidenza pubblica

espletata sulla proposta progettuale presentata da Toscana Energia Green Spa in

qualità di proponente del servizio per effetto delle Deliberazioni di G.C. n° 65 del

05/10/2017;

che il Concessionario ha precedentemente preso visione delle strutture, degli edifici e

degli impianti di proprietà del Comune al fine della formulazione della propria

offerta tecnica ed economica, non avendo dunque alcuna obiezione circa lo stato di

	manutenzione e funzionamento degli stessi;	
	Che in data 09/08/2019 è stato sottoscritto il contratto tra le parti che regolava la fase	
	che porta dall'aggiudicazione all'approvazione del progetto esecutivo, alla	
	successiva consegna degli impianti e la definizione di ulteriori condizioni di gestione	
	e di monitoraggio;	
	Nella stessa data è stata sottoscritta la Convenzione che regola la Concessione;	
	Il progetto esecutivo riguardante il 1° lotto / Fase A - Impianti di Pubblica	
	Illuminazione - è stato approvato in data 19/11/19 con Determinazione Dirigenziale	
	n. 1597 del 26/11/19 e il giorno 05/12/2019 gli impianti sono stati consegnati al	
	Concessionario;	
	che gli obiettivi di riqualificazione energetica saranno perseguiti dal Concessionario	
	anche per mezzo della realizzazione di opere atte allo sfruttamento di energie	
	rinnovabili;	
	che l'esecuzione della Convenzione consisterà nella prestazione da parte del	
	Concessionario del servizio integrato energetico, costituito da una serie di servizi	
	nonché nell'esecuzione di opere e forniture accessorie, riconducibili	
	esemplificativamente alle seguenti categorie di prestazioni:	
	Fase A - (Lotto 1) Servizio di illuminazione pubblica, consistente nell'attività di	
	gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione	
	pubblica, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta	
	presentata;	
	Fase B - (Lotto 2) Servizio impianti di climatizzazione riguardante gli edifici	
	scolastici;	
	Fase C - (Lotto 3) Servizio impianti di climatizzazione riguardante gli altri edifici	

comunali;

Il servizio impianti di climatizzazione consiste nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio impiantistico termico del Comune al fine di assicurare e mantenere nel tempo, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata, le condizioni di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale, anche attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti e degli edifici oggetto della presente Convenzione;

che l'esecuzione della Convenzione comporta lo svolgimento di una serie strutturata di servizi e l'esecuzione di opere da parte del Concessionario anche a mezzo di imprese terze di sua fiducia e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, presso i siti interessati dall'intervento;

che al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, il Comune rimarrà nella piena disponibilità di tutte le tecnologie installate, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate e beneficerà, inoltre, della totalità dei risparmi di spesa nell'approvvigionamento di energia generati da tali interventi di riqualificazione, senza alcun esborso a suo carico;

che il progetto esecutivo presentato dal Concessionario ha rilevato nuovi punti luce, alcuni non censiti in fase di gara e altri realizzati dal Comune durante la procedura di gara, per alcuni dei quali si rendono necessari oltre che la loro gestione anche interventi di messa in sicurezza, ammodernamento, adeguamento normativo e riqualificazione energetica. La definitiva consistenza dei punti luce verrà definita ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della presente Convenzione;

Che il Concessionario, sulla base dei sopralluoghi effettuati in fase di progettazione

definitiva/esecutiva e della gestione degli impianti, ha ritenuto opportuno proporre ulteriori interventi di efficientamento e infrastrutturazione mediante un nuovo progetto ad integrazione di quello redatto e approvato dal Comune in data 19/11/2019 che oltre a tener conto dei nuovi punti luce, prevede di incrementare gli interventi di ammodernamento impiantistico e riqualificazione energetica degli impianti pubblica illuminazione, ad eccezione per la dorsale di alimentazione (da ora denominato “quinto filo Enel” degli impianti “promiscui” esistenti tra il Comune ed Enel, che rimangono di proprietà Enel ed identificati come segue:

1. Impianto - QE 03 Via Marconi
2. Impianto - QE 04 Via Fermi
3. Impianto - QE 05 Via Baccanelle
4. Impianto - QE 06 Via Pacchi
5. Impianto - QE 12 Via Debbia
6. Impianto - QE 14 Via Pascoli
7. Impianto - QE 35 Loc. Metello
8. Impianto - QE 37 Loc. Stazzana
9. Impianto - QE 38 Colle
10. Impianto - QE 40 Rontano
11. Impianto - QE 41 Cerretoli
12. Impianto - QE 44 Antisciana 1
13. Impianto - QE 46 Gragnanella
14. Impianto - QE 48 Palleroso Via del Giro
15. Impianto - QE 49 Colletto di Antisciana
16. Impianto - QE 50 Loc. Pettinella

	17. Impianto - QE 52 Monterotondo	
	18. Impianto - QE 58 Le Porciglie	
	19. Impianto - QE 63 Ponte di Ceserana	
	20. Impianto - QE 65 Monteperpoli	
	Il Comune, con Deliberazione della G.C. n. 59 del 23/07/20, ha approvato la proposta	
	del Concessionario e il nuovo Piano Economico Finanziario, prolungando a 15 anni	
	la concessione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 165 e 175 del D.Lgs	
	50/2016, ovvero per fatti emersi successivamente alla stipula della Convenzione, non	
	prevedibili e non derivanti da volontà o azioni delle parti;	
	Con D.D n. 1449 del 29/09/20 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo della	
	Fase A (1° lotto), nell'importo di € 1.012.307,42 Iva compresa così suddiviso:	
	a. Lavori:	
	a.1 Lavori	€ 653.326,00
	a.2 Oneri della sicurezza	€ 39.000,00
	In uno	€ 692.326,00
	a.3 Iva sui lavori	€ 152.311,72
	SOMMANO	€ 844.637,72
	b. Somme a disposizione del Comune:	
	b.1 Spese Tecniche	€ 54.225,32
	b.2 Spese preparazione procedure	€ 39.423,00
	b.3 Spese Tecnico Amministrative Preliminari	€ 43.785,86
	b.4 Iva sulle somme a disposizione	€ 30.235,52
	In uno	€ 167.669,70
	IMPORTO TOTALE	€ 1.012.307,42

Che gli ulteriori interventi proposti avranno un impatto positivo sui consumi che porterà ad una riduzione del consumo massimo garantito di circa 5%, con un risparmio nel costo complessivo del servizio dovuto al consumo di energia;

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, insieme agli altri documenti di gara e ai documenti allegati all'offerta, al nuovo progetto esecutivo integrativo approvato con D.D. n. 1449 in data 29/09/20, il nuovo Piano Economico Finanziario, Capitolato d'oneri, Computo Metrico Estimativo e gli altri documenti di riferimento; detti documenti sostituiscono quelli di gara, il progetto esecutivo approvato con D.D. n° 1597 in data 26/11/19, e sono di seguito elencati:

Progetto esecutivo integrativo per Pubblica Illuminazione Fase A (Lotto 1)

- Relazione Tecnica generale;
- Diagnosi Energetica;
- Censimento impiantistico ante e post intervento;
- Planimetrie di intervento - Stato di Fatto;
- Planimetrie di intervento - Stato di Progetto;
- Elaborati Particolareggiati;
- Progetto Quadri Elettrici;
- Tipologie di Sostegni;
- Calcoli Illuminotecnici;
- Schede Tecniche;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- P.S.C. Prime Indicazioni;
- Piano di Manutenzione;

- Cronoprogramma.

a) Relazione Generale;

b) Capitolato prestazionale;

c) Piano Economico e Finanziario Asseverato

Si precisa che la documentazione sopra elencata, sostituisce integralmente le versioni precedenti di ognuno dei documenti di cui trattasi, mentre rimane valida la restante documentazione che non ha subito variazioni; In ogni caso qualora emergessero discordanze tra i documenti prevarranno sempre i documenti approvati successivamente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONVENZIONE.

1. La Concessione, consistente nella gestione da parte del Concessionario degli impianti di Pubblica Illuminazione, degli impianti di Climatizzazione degli edifici, l'efficientamento degli impianti Termici degli edifici scolastici e di altri edifici pubblici di proprietà del Comune, come individuati e descritti nei documenti di gara e nell'offerta, è finalizzato alla realizzazione di significativi margini di risparmio sui consumi di energia elettrica e termica sostenuti dal Comune e di riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso l'esecuzione a carico e rischio del Concessionario di una serie di interventi di riqualificazione energetica presso gli impianti di cui sopra, anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili.

2. La Convenzione riporta i contenuti minimi di un EPC ed è redatto in conformità all'appendice B della norma UNI CEI 11352:2014.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Il Comune affida in concessione al Concessionario, come sopra rappresentata, la quale accetta senza riserva alcuna, la Convenzione di concessione, riguardante l'efficientamento energetico e messa a norma degli impianti di Illuminazione Pubblica e Termici degli edifici Comunali. La Concessione avrà una durata di 15 (Quindici) anni a decorrere dalla data del verbale di consegna degli impianti fino a tutto il 31.12.2034 relativamente alla Fase A (Pubblica Illuminazione), mentre per le fasi B e C (Gestione Impianti Termici) avranno una durata di 14 (Quattordici) anni a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna relativi ad ogni Lotto previsto.

2. La Convenzione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Fase A (Lotto 1)

a) servizio Illuminazione Pubblica, consistente nell'attività di gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Il servizio Illuminazione Pubblica comprende le seguenti attività, riconducibili al codice 43.21.03 della tabella Ateco 2007 e ricadenti nella sfera istituzionale del Comune:

- Gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà del Comune;
- Gestione delle fatture di fornitura dell'energia elettrica, attraverso la verifica, il controllo e la rendicontazione dei consumi delle varie utenze gestite;
- Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune, quest'ultima comprensiva degli interventi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti, eseguiti senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune. Il ripristino del corretto

	funzionamento degli impianti è responsabilità del Concessionario ad eccezione	
	degli interventi dovuti a delle cause di forza maggiore (quali guerre, atti di	
	terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili o incidenti	
	non provocati direttamente dal Concessionario o persone strettamente collegate	
	allo stesso e tutto quanto ricada nelle cause di forza maggiore) nonché al	
	ripristino delle parti di impianto di competenza Enel ed ai braccetti che	
	sostengono le lanterne retrofittate a condizione che le stesse abbiano un peso	
	dopo il retrofit inferiore o uguale al peso attuale.	
	➤ Interventi e opere per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli	
	impianti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara, nell'offerta e nella	
	proposta integrativa;	
	➤ Interventi per l'adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste	
	dalla legge e dai regolamenti alla data di sottoscrizione della Convenzione;	
	➤ Servizio di pronto intervento e reperibilità anche attraverso l'attivazione di Call	
	Center per la ricezione di segnalazioni;	
	➤ Informatizzazione del servizio.	
	Lotti 2 e 3	
	b) servizio energetico per gli impianti consistenti nella gestione degli Impianti di	
	Climatizzazione invernale degli edifici, l'efficientamento degli Impianti Termici	
	degli edifici scolastici ed altri edifici pubblici di proprietà del Comune, al fine di	
	assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità indicate nei documenti di gara	
	e nell'offerta presentata, condizioni standard di comfort, di efficienza, di	
	sicurezza e salvaguardia ambientale. Il servizio include le seguenti attività,	
	riconducibili al codice 43.22.01 della tabella Ateco 2007 e ricadenti nella sfera	

istituzionale del Comune:

- Gestione degli Impianti di Climatizzazione di proprietà del Comune, garantendo la conformità delle caratteristiche tecniche a quelle fissate dalle norme e dai regolamenti vigenti alla data di stipulazione della Convenzione;
- Gestione delle fatture di fornitura del combustibile, attraverso la verifica, il controllo e la rendicontazione dell'energia complessivamente utilizzata dalle varie utenze gestite;
- Manutenzione programmata degli impianti, secondo le specifiche contenute nei documenti di gara e nell'offerta presentata;
- Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti oggetto dell'intervento e quelli funzionalmente collegati a quelli oggetto dell'intervento, quest'ultima comprensiva degli interventi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti, oggetto della presente Convenzione, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune e di quanto descritto nel capitolato prestazionale.
- Interventi e opere per la riqualificazione impiantistica e energetica degli Impianti Termici e degli edifici nonché per la riduzione delle emissioni inquinanti, anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta;
- Servizio di pronto intervento e reperibilità anche attraverso l'attivazione di Call Center per la ricezione di segnalazioni;
- Informatizzazione del servizio;
- Attivazione del sistema di telecontrollo e telegestione;

**ART.3 INTERVENTI RICHIESTI DAL COMUNE E DI ADEGUAMENTO
PER SOPRAGGIUNTI OBBLIGHI NORMATIVI**

1. Il Comune può richiedere al Concessionario interventi non previsti nella Concessione o di adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste da norme e regolamenti sopravvenuti dopo la sottoscrizione della Convenzione che non rientrano nei casi di cui all'Art. 2 punto a.3 e b.3 e quindi non ricompresi del canone.
2. Questi interventi, se direttamente riferiti agli impianti oggetto della concessione, dovranno comunque fare parte della presente Convenzione e pertanto, nel caso siano eseguiti dal Concessionario sono da considerarsi variazioni della Concessione, che comporteranno un riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 175 del D. LGS N° 50/2016. Il Concessionario, sulla base di una propria valutazione, trasmette nei termini condivisi con il Comune e tenuto conto delle urgenze che si possono verificare, la proposta progettuale e il preventivo di spesa redatto a misura secondo il prezzario OO.PP. della Regione Toscana e, subordinatamente, a quello DEI in vigore al momento della richiesta di intervento, secondo la percentuale di ribasso 10% offerta in sede di gara.
3. L'esecuzione dell'intervento sarà subordinata all'approvazione, da parte del Comune, della proposta progettuale, comprensiva del preventivo di spesa. Con riferimento agli adeguamenti per sopraggiunti obblighi normativi, il Comune resterà unica responsabile nel caso in cui, dopo la specifica segnalazione del Concessionario, non provveda all'affidamento dei lavori necessari per la loro realizzazione.
4. Anche per gli interventi di cui al presente articolo, il Concessionario, per l'intera

durata residua della Convenzione, assumerà il rischio costruzione e il rischio disponibilità garantendo al Comune, come per gli interventi di riqualificazione originariamente previsti, il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'impianto, al mancato completamento dell'opera, al perfetto funzionamento dell'impianto.

**ART. 4 INTERVENTI PER NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE
SU RICHIESTA DEL COMUNE.**

1. Il Concessionario, su richiesta del Comune, al di fuori degli interventi di riqualificazione sugli impianti di illuminazione pubblica e su quelli di climatizzazione oggetto della presente Convenzione, provvede alla realizzazione di nuovi punti luce e alla posa ed installazione di nuovi impianti di climatizzazione, nei limiti quantitativi dell'incarico previsti dalla normativa vigente al momento dell'incarico stesso.
2. Questi interventi, una volta presi in carico dal Concessionario, dovranno comunque fare parte della presente Convenzione e pertanto ogni variazione dovrà comportare una revisione del canone, un riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 175 del D. LGS n° 50/2016, applicando i prezzi e le indicazioni del capitolato speciale d'appalto, qui allegato, da presentare entro la data del conguaglio annuale successivo all'anno di presa in carico dei nuovi impianti.
3. Il Concessionario, sulla base di una propria valutazione e proposta progettuale da sottoporre all'approvazione del Comune, emetterà un preventivo di spesa per il versamento del corrispettivo redatto a misura sulla base del prezzo OO.PP.

della Regione Toscana e, subordinatamente, a quello DEI in vigore al momento della richiesta di intervento, secondo la percentuale di ribasso 10% offerta in sede di gara.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo 4) il Concessionario, per l'intera durata residua della Convenzione, assumerà il rischio costruzione, il rischio disponibilità e gestione durante la concessione, garantendo al Comune il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'impianto, al mancato completamento dell'opera, al perfetto funzionamento dell'impianto sul quale si è intervenuti.

5. I consumi massimi garantiti dal progetto presentato risultano fissati per tutto il periodo di vigenza della Concessione a patto che la consistenza impiantistica non subisca variazioni e le condizioni d'uso degli impianti non divengano significativamente diverse. In tal caso i consumi massimi garantiti (le Baseline) indicate nella proposta integrativa, che sostituisce quella di gara, verranno adeguati proporzionalmente alle nuove potenze installate, agli utilizzi degli impianti dovuti ai servizi erogati ed agli orari di utilizzo degli impianti. Per esempio, per gli impianti di pubblica illuminazione, il quantitativo di funzionamento orario è stabilito convenzionalmente in 4.200 ore salvo che, sulla base di sistemi crepuscolari di accensione o diversi orari stabiliti facendo riferimento all'effettiva previsione di illuminazione solare, non si determinino quantitativi orari annui diversi. In quel caso, le baseline saranno adeguate proporzionalmente e saranno fisse per il periodo di adozione della politica di accensione degli impianti. Per altro esempio, il consumo massimo garantito di

	combustibile per impianti termici è stato calcolato tenendo in considerazione	
	l'utilizzo storico medio degli ultimi anni e le previsioni di risparmio derivanti	
	dall'intervento di efficientamento. Nel caso in cui le condizioni di utilizzo si	
	dovessero differenziare dalla previsione del capitolato e dall'utilizzo storico (orari	
	di accensione, data di accensione e spegnimento eccetera) si dovrà effettuare un	
	adeguamento dell'importo del consumo massimo garantito.	
	Nel caso in cui, per motivi tecnologici, non sia possibile adottare una	
	riparametrazione proporzionale delle baseline, la riparametrazione sarà stabilita	
	attraverso una intesa tra le parti.	
	ART. 5 STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA.	
	1. Il Comune rimarrà titolare dei contratti di fornitura di elettricità e gas metano.	
	Qualora, nel proseguimento della concessione si creassero le condizioni	
	legislative di integrare la concessione del servizio in atto anche con la fornitura	
	dell'energia primaria, il Concessionario avrà facoltà di presentare una sua offerta	
	secondo i criteri di legge	
	2. Il Concessionario svolgerà il servizio di verifica delle fatture di fornitura,	
	assumendosi il compito di:	
	a) verificare che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della	
	Concessione;	
	b) verificare la congruità di quanto fatturato sia in termini di volume sia di	
	tariffa applicata.	
	ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.	
	1. L'esecuzione della Convenzione, come meglio precisato nei documenti della	
	proposta e di gara, è suddivisa in tre fasi:	

	• Fase A (Lotto 1) inerente i servizi relativi agli Impianti di Pubblica Illuminazione	
	la cui attivazione è avvenuta contestualmente alla sottoscrizione della	
	Convenzione in data 09/08/19 e al Verbale di Presa in Consegna degli impianti in	
	data 5 Dicembre 2019;	
	• Fase B (Lotto 2) inerente all'attivazione dei servizi relativi agli edifici scolastici; • Fase C (Lotto 3) inerente all'attivazione dei servizi relativi agli altri edifici.	
	2. Come previsto nel bando della gara esperita, l'attuazione del 2° e 3° lotto, è	
	subordinata al reperimento delle risorse necessarie ed alla determinazione	
	dell'equilibrio economico finanziario, come previsto dall'art. 1 del disciplinare di	
	gara;	
	3. Nel caso in cui il Comune non reperisca nel periodo di durata della Concessione	
	tutte le risorse necessarie all'attuazione dei lotti 2 e 3 si verificherà se concorrono	
	le condizioni per rinegoziare parti della Convenzione in quanto:	
	a) Possono presentarsi le condizioni previste dall'articolo 175 comma 1, lett. C, 1 e	
	2 del D.LGS. 50/2016;	
	b) Il Concedente o il Concessionario intendono proporre l'adozione di modifiche	
	progettuali finalizzate al miglioramento del progetto stesso, per evidenti	
	miglioramenti tecnologici o di efficienza possibili;	
	c) La segnalazione di una delle parti della possibile necessità di revisione del	
	canone sulla base di mutamenti di condizioni preventivamente indicate nella	
	documentazione progettuale.	
	4. Le parti, escludendo quanto previsto dalle norme sopra richiamate, possono	
	concludere la negoziazione con la richiesta di attuare il progetto approvato, senza	
	modifiche significative. Restano naturalmente ferme tutte le previsioni	

	dell'articolo 175 del D.LGS. 50/2016, anche se qui non esplicitamente richiamate.	
	Inoltre resta ferma la possibilità che il Comune ritenga di non procedere alla	
	attuazione del lotto 2 o del lotto 3, sulla base di proprie valutazioni di sostenibilità	
	e pubblico interesse, senza che il Concessionario abbia alcuna pretesa in merito.	
	In quel caso, il canone rimarrà quello riguardante il lotto o i lotti attuati.	
	ART. 7 IMPORTO DELLA CONCESSIONE.	
	1. La remunerazione annua del servizio è definita secondo quanto previsto dalla	
	documentazione di offerta e di gara ed in particolare sulla base di quanto disposto	
	dalla Relazione generale e dal Capitolato prestazione del Servizio. L'importo	
	annuo contrattuale complessivo è costituito comunque da un unico canone quale	
	remunerazione per i servizi offerti così suddivisi:	
	Fase A - Lotto 1 - Impianti di illuminazione pubblica il canone annuo viene fissato	
	come segue:	
	A. Dal 05/12/2019 al 31/12/2019, il canone viene fissato in euro 7.476,00 oltre Iva	
	B. Dal 01/01/2020 al 31/12/2020, il canone viene fissato in euro 103.000,00 oltre Iva	
	C. Dal 01/01/2021 al 31/12/2034 il canone annuo viene fissato in euro 117.500 oltre	
	Iva.	
	L'importo del canone dal secondo anno in poi è condizionato dall'esatta	
	corrispondenza fra il rimborso per spesa di energia eccedente la baseline 2019/2020 e	
	la spesa effettivamente sostenuta dal Comune, come prevista dal PEF approvato. Se	
	il rimborso risulterà diverso da quanto previsto dal PEF, il canone andrà ricalcolato	
	(in aumento od in diminuzione) sulla base del nuovo importo emerso dal ricalcolo,	
	come se la differenza emersa corrispondesse ad una diminuzione od un aumento di	
	investimento per il progetto.	

	Fase B - Lotto 2 - Impianti termici degli edifici scolastici il canone annuo viene	
	fissato in euro 23.100,00 oltre Iva;	
	Fase C - Lotto 3 - Impianti termici altri edifici dove il canone annuo viene fissato in	
	euro 44.620,00 oltre Iva;	
	I predetti canoni saranno adeguati, anno per anno, in base ai seguenti parametri di	
	contesto settoriale e sociale:	
	1. per il 49% del canone adeguamento indice ISTAT dei prezzi al consumo;	
	2. per il 51% del canone adeguamento indice ISTAT dell'energia.	
	Per effetto dei lavori integrativi presentati dal Concessionario relativamente alla Fase	
	A - Lotto 1 - impianti di pubblica illuminazione si è determinata una	
	riparametrazione dell'incidenza dei lavori rispetto alla quota manutentiva come	
	desumibile.	
	Relativamente alla Fase A – Lotto 1 – impianti di pubblica illuminazione, a partire	
	dalla data del 01/01/2021 e fino alla scadenza della concessione, il canone di	
	aggiudicazione pari ad euro 103.000,00 verrà incrementato dal primo al secondo	
	anno di un importo pari ad euro 14.500,00 determinando un canone annuo di euro	
	117.500,00 il tutto oltre Iva. Tale importo verrà applicato a patto che vengano	
	confermati gli incrementi di costo delle voci di seguito indicate rispetto a quelli	
	previsti in fase di gara che sono:	
	1. Investimento lavori di adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico	
	e riqualificazione energetica pari ad euro 829.760,00 oneri della sicurezza e SOMME	
	A DISPOSIZIONE compresi ed Iva esclusa;	
	2. Consistenza attuale dei punti luce gestiti pari a n. 1.294;	
	3. Rimborso al Comune da parte del Concessionario di un importo presunto pari ad	

	euro 71.460,00 derivante dagli extra consumi rispetto alla Baseline offerta di kWh _e	
	367.948 (342.605 kWh ANNO) relativo al periodo 05/12/2019 fino a tutto il	
	31/12/2020 causati dalla non ultimazione dei lavori nei tempi previsti a causa del	
	Covid-19. Tale importo presunto e stimato da CPM Gestioni Termiche deriva dal	
	prodotto tra gli extra consumi ipotizzati in 397.000 kWh _e , per il costo di energia	
	elettrica valorizzato al momento di presentazione dell'offerta in fase di gara pari a	
	0,18 euro/kWh _e .	
	Al termine del 1° periodo (05/12/2019 – 31/12/2020) di gestione e contestualmente	
	al conguaglio annuale del 31/12/2020, si procederà al riallineamento dei centri di	
	costo del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) limitatamente alle voci dei	
	precedenti tre punti sulla base dei dati effettivamente computati e più precisamente:	
	4. Adeguamento della quota lavori sulla base delle quantità realmente eseguite che	
	saranno computate secondo i prezzi unitari indicati nel computo metrico del progetto	
	integrativo approvato dal Comune;	
	5. Adeguamento della quota manutentiva del canone sulla base dei punti luce	
	realmente gestiti applicando la quota unitaria di 20 euro per ogni punto luce in più o	
	in meno rispetto ai 1.294 censiti in fase di offerta così come previsto nel Capitolo 3	
	del Capitolato Prestazionale;	
	6. Rimborso al Comune da parte del Concessionario dell'importo effettivo	
	derivante dagli extra consumi rispetto alla Baseline di cui al precedente punto 3), che	
	sarà determinato dal consumo effettivo sostenuto dal Comune per la fornitura di	
	energia elettrica nel periodo 05/12/2019 - 31/12/2020.	
	Sulla base delle risultanze dei punti 4), 5), 6), verrà determinato l'effettivo	
	incremento o decremento che sarà garantito dal Comune al Concessionario al fine di	

assicurare un V.A.N. non inferiore a quello previsto nel piano economico e finanziario presentato dal Concessionario in fase di gara ad euro 75.644 oltre IVA, il quale importo verrà ridistribuito equamente nei restanti 14 anni di Concessione.

Qualora, limitatamente al servizio di Pubblica Illuminazione (Fase A - Lotto 1), durante gli anni di concessione si ottengano degli ulteriori risparmi rispetto al consumo massimo garantito dal secondo anno di 305.451 kWh_e, fino al raggiungimento di una soglia pari al 12%, equivalente ad un consumo massimo di 268.797 kWh_e, ovvero fino ad una riduzione di 36.654 kWh_e non sarà dovuto alcun rimborso al Concessionario da parte del Comune. Per consumi al di sotto dei 268.797 kWh_e gli extra risparmi determinati saranno ripartiti equamente al 50% tra Comune e Concessionario.

Relativamente al servizio degli impianti termici (Fase B + C - Lotti n. 2 e 3) gli eventuali risparmi rispetto a quelli massimi garantiti, le maggiori economie verranno ripartite equamente al 50% tra i Contraenti. Eventuali corrispettivi dovuti per gli interventi extra canone di cui agli Art. 3 e Art. 4 saranno contabilizzati singolarmente e a seguito di specifica autorizzazione del Comune.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CANONE DEL SERVIZIO.

1. Il pagamento del canone annuale viene effettuato attraverso il versamento di tre acconti trimestrali secondo le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno 30 settembre a fronte del rilascio di fatture elettroniche con l'indicazione del codice univoco ufficio UFW51Q, nome dell'ufficio Uff_eFatturaPA e Codice iPA c_c236, e pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

2. La quarta fattura sarà quella di conguaglio e sarà emessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo e pagata entro 30 giorni dal ricevimento, consisterà nella

differenza tra l'importo complessivo del canone, aggiornato secondo i criteri di cui all'Art. 7, e l'ammontare delle fatture già emesse e computerà anche la verifica dei consumi effettivi rispetto a quelli massimi garantiti al Comune.

3. Come previsto nella proposta progettuale il Concessionario garantisce dalla data di avvio di ogni fase della concessione, il consumo massimo garantito, previsto nella relazione al Piano Economico Finanziario e nella relazione generale. In particolare per la gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione (Fase A), sulla base dei lavori integrativi proposti e dei nuovi punti luce censiti, i consumi massimi garantiti (Baseline) saranno individuati in due periodi temporali ben distinti e più precisamente:

a. Periodo (05.12.2019 - 31.12.2020) = 342.605 Kwh annui, parametrati sulla quantità di giorni effettivi, ossia 367.948 kWh nel periodo 05/12/2019 - 31/12/2020;

b. Periodo (01/01/2020 – 31/12/2034) = 305.451 kWh annui.

4. Il relativo canone del primo periodo di valenza della concessione, in previsione dei tempi previsti per la sua attivazione, intercorrente dalla data di consegna del 05/12/2019 fino al 31/12/2019, sono stati fatturati entro il 31 gennaio del 2020, proporzionalmente al periodo effettivo di svolgimento del servizio. L'aggiornamento del canone, stante la data d'inizio della Concessione, verrà calcolato a partire dalla fattura di conguaglio emessa entro il 31 gennaio 2021 corrispondente all'inizio del secondo anno di Concessione.

5. La fatturazione degli eventuali interventi extra canone di sarà separata da quella del canone e sarà definita tra le parti al momento dell'accettazione del relativo preventivo. Per gli interventi extra canone il Comune sarà tenuto a comunicare al Concessionario se questi ricadano nella propria sfera istituzionale o commerciale e se

riguardino impianti attinenti o meno ad edifici.

6. Nel caso di ritardati pagamenti da parte del Comune, decorreranno gli interessi di mora nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 231/2002 e s.m.i.

ART. 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente dedicato, che verrà comunicato dal Concessionario la quale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Qualora Il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione, la presente Convenzione di Concessione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 28.

3. Il Concessionario ha comunicato che i conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari alla convenzione e la persona delegata ad operare sono i seguenti:

- Banca: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. IBAN: IT51B0311113401000000019711;
- Banca: UNICREDIT IBAN: IT67U0200813406000003837307;
- Banca: UNICREDIT IBAN: IT42A0200805364000104023675;
- Banca: CREDEM IBAN: IT60V0303268870010000002673;
- Banca: BANCA MACERATA IBAN: IT20B0331768870000110305101;

	Banca: BANCA MACERATA IBAN: IT52M0331768870000110203661;	
	Banca: BANCA MACERATA IBAN: IT94C0331768870000110305102;	
	Banca: BANCA MACERATA IBAN: IT22U0331768870000110107680	
	Banca: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	
	IBAN: IT20J0344013400 000005111660	
	Banca: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	
	IBAN: IT39V0344013400000005111600	
	Banca: BANCA IFIS IBAN: IT17V03205026000000002055533;	
	Banca: BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE	
	SPA IBAN: IT55L10680032000000000000093;	
	Banca: BANCA DI FILOTTRANO IBAN:	
	IT11K0854968990000070172597;	
	Banca: BANCO BPM IBAN: IT06S0503414401000000002849;	
	Banca: BANCO BPM IBAN: IT56N0503414401000000002850.	
	4. Che la persona delegata ad operare sui conti in precedenza descritti è il Sig.	
	TRAMANNONI RENZO Legale Rappresentante dell'Impresa C.P.M. GESTIONI	
	TERMICHE S.R.L. Codice Fiscale: TRM RNZ 39M21 F632T;	
	ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE.	
	1. Per il Lotto n. 1 (Fase A) la Concessione avrà una durata di quindici (15) anni a	
	decorrere dalla data di consegna degli impianti di Pubblica Illuminazione risultante	
	da apposito verbale sottoscritto tra le parti in data 05 Dicembre 2019 e avrà scadenza	
	in data 31/12/2034.	
	2. Per i Lotti n. 2 e 3 (Fasi A e B) la concessione avrà una durata di quattordici	
	(14) anni a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna relativi ad ogni lotto	

previsto per la gestione degli impianti termici.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente sarà tenuto, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a proseguire le prestazioni di gestione e manutenzione ordinarie in favore del Comune su richiesta di quest'ultima, fino a quando la stessa non avrà provveduto ad organizzare la gestione degli impianti secondo la modalità prescelta.

ART.11 TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

1. Relativamente a i Lotti 2 e 3 (Fasi B e C), entro 60 giorni dall'attivazione di ciascuna fase, ai sensi dell'Art. 23, Co. 4) del D.LGS. 50/2016, provvederà alla redazione e presentare al Comune il Progetto "Esecutivo", omettendo il livello di progettazione "definitivo" stante la natura del progetto e la ridotta complessità progettuale, degli interventi e delle opere proposti in sede di gara e oggetto di aggiudicazione, che dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti nella progettazione definitiva.

2. Per quanto concerne la fase A relativa agli impianti di pubblica illuminazione, il progetto esecutivo è già stato approvato dal Comune in data 19.11.2019. Relativamente al progetto esecutivo integrativo e i relativi atti tecnico - amministrativi sostitutivi o/e integrativi proposti dal Concessionario è stato approvato con D.D. 1449/2020 e permetterà di conseguire i risparmi e di rispettare consumi massimi previsti dal secondo anno di gestione del servizio di Pubblica Illuminazione.

3. Tutti gli interventi e le opere di efficientamento e riqualificazione energetica

descritte nei documenti di gara e nell'offerta presentata saranno eseguiti nel termine previsto dal cronogramma componente del progetto esecutivo, ovvero sulla base delle previsioni di realizzazione degli investimenti interite nel Piano Economico Finanziario. Gli interventi e le opere extra canone, eseguiti su richiesta del Comune, dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal Concessionario e dal Comune.

ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario è tenuto ad adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d'arte.

2. Sono a carico del Concessionario, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni previste per l'esecuzione della presente Convenzione, i seguenti obblighi specifici:

- L'assunzione della mansione di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'Art. 11, Co. 1) e 3) del D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con l'obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di impianto;

- L'emissione dell'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio, ai sensi dell'art. 6 del D.LGS. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi di quanto indicato dal D.M. 26/06/2009, da consegnarsi entro e non oltre sei mesi dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico stabiliti in sede di offerta e di gara;

- Il supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Comune per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata dagli impianti termici.

3. Il Concessionario è tenuto, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione. Qualora non assolva i suddetti obblighi, per colpa a lui imputabile, la presente Convenzione si risolve di diritto, ai sensi del comma 8) del medesimo Art. 3).

4. Il Concessionario è responsabile, oltre che per quanto derivante dall'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile come disciplinato dalla normativa vigente, anche dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato alla presente Convenzione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l'espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

5. Il Concessionario per garantire la regolare esecuzione della Convenzione, nominerà un Responsabile della commessa, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

6. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione della Convenzione, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario.

ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE.

1. Il Comune si impegna, per tutta la durata della Convenzione, al mantenimento della destinazione d'uso degli edifici e delle strutture. Nel caso di mutamento nella destinazione d'uso di un immobile oggetto della presente Convenzione (con riferimento ai soli Lotti 2 e 3), che incida nei consumi e/o nella gestione, dopo l'attivazione del lotto di cui fa parte, le Parti provvederanno ai sensi dell'Art. 165,

Co. 6), del D.LGS. 50/2016 alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio della Convenzione. Nel caso che il mutamento della destinazione d'uso avvenga prima dell'attivazione del relativo lotto, la progettazione e il piano finanziario dovranno tenerne conto. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla Convenzione. Nel caso di dismissioni di impianti o edifici oggetto della presente Convenzione già interessati dall'intervento del Concessionario, il Comune sarà tenuto nei confronti del Concessionario al pagamento della quota di ammortamento residuo degli investimenti eseguiti, come valorizzati dal progetto esecutivo.

2. Il Comune si obbliga altresì a corrispondere al Concessionario il canone quantificato secondo quanto indicato all'Art. 7 (ovvero rideterminato sulla base dell'articolo 175 del D.LGS. 50/2016), ovvero valutando sia l'ammortamento degli investimenti compiuti che l'eventuale canone di disponibilità fino a quel momento pagato, oltre ai risultati conseguiti in termini di risparmio ed efficientamento e tutto quanto compone l'andamento passato della Concessione. Ogni decisione in merito non potrà comunque violare il pubblico interesse né quanto previsto dalla normativa Nazionale e regionale al momento vigente.

ART. 14 RISCHIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Il rischio di gestione del servizio in oggetto grava sul Concessionario, il quale è tenuto a garantire al Comune il raggiungimento e il mantenimento degli standard specificati nei documenti di gara e nell'offerta, pena l'applicazione di penali come specificate e quantificate nel capitolato prestazionale del servizio.

2. Si assume altresì il rischio della realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico degli impianti e degli

edifici in gestione come descritti nei documenti di gara e nell'offerta, nonché, a titolo esemplificativo, gli eventuali ritardi di consegna, il mancato rispetto degli standard predeterminati, i costi aggiuntivi, le deficienze tecniche e le esternalità negative, compreso il rischio ambientale, delle opere realizzate con la sola esclusione di eventi catastrofici (quali terremoti, inondazioni, pandemie, epidemie), atti vandalici, dolosi, sommosse, guerre, atti terroristici e comunque cause originate da soggetti terzi non direttamente collegati al Concessionario.

3. Rimarrà altresì a carico del solo Concessionario:

- l'eventuale mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti dei consumi di energia elettrica per gli Impianti di Illuminazione Pubblica e di combustibile per gli Impianti Termici, con la sola esclusione delle variazioni di consumo derivanti dalla modifica *rilevanti* delle condizioni di servizio se richieste dal Comune (p.e. orario o temperatura o altre condizioni di servizio che modifichino quelle utilizzate per il calcolo dei risparmi energetici offerti);
- il costo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario e nel Capitolato prestazione del servizio che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione.

4. La mancata realizzazione degli interventi di efficientamento, poiché determina un aggravio a carico del Concessionario, costituisce di fatto e di diritto il meccanismo di penalizzazione per la mancata realizzazione degli interventi stessi.

ART. 15 PENALI, RECESSO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

1. L'applicazione delle penali a carico del Concessionario è disciplinata dalla presente Convenzione e dal Capitolato prestazionale del servizio allegato al presente atto. In caso di difformità, prevale la presente Convenzione.

2. La presente Convenzione può essere risolta durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.LGS. 50/2016 sono soddisfatte. Nel caso di recesso di cui all'Art. 109 del D.LGS. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oltre al pagamento dei lavori eseguiti e delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti di cui sopra spetta al Concessionario il rimborso del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prenderà in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo e verificherà la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dal Comune a norma del punto sopraindicato saranno quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione della Convenzione, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di recesso. Il Comune potrà trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso esso corrisponderà al Concessionario, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore

delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento della Convenzione. Il Concessionario dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e dovrà mettere i magazzini e i cantieri a disposizione del Comune nel termine stabilito.

5. Nel caso previsto dall'art. 176 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e specificamente qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Comune aggiudicatore ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spetteranno al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.

6. La Convenzione si intende risolta di diritto per inadempimento del Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e seguenti codice civile, nel caso di:

a) perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con il Comune;

b) qualora ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, anche non correlate al presente Convenzione, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) cessione anche parziale della convenzione salvo quanto previsto all'Art. 106, Co. 1, lett. d), n. 2) del D.lgs. 50/2016;

d) recidiva negli inadempimenti del comma successivo formalmente contestati e/o contestazione di n° 3 inadempienze di cui al comma successivo.

Costituiscono motivi di risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni, i seguenti inadempimenti:

- gravi violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e dei servizi oggetto della presente Concessione;
- sospensione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Concessione, con particolare riferimento ai termini di esecuzione dei lavori;
- gravi violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro durante l'esecuzione delle opere;

In tutti i casi il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dalla presente Convenzione.

7. Resta salvo quanto previsto dal D.LGS. 50/2016 all'Art. 176, comma 1) per le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto concessorio, nonché dal successivo

comma 4), per le ipotesi di risoluzione per inadempimento del Comune. In tali ipotesi il Comune concedente dovrà contestare per iscritto le inadempienze del Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. Il Comune decorso tale termine, adotterà i provvedimenti di competenza. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, avrà diritto alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento ed agli eventuali lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso delle spese di investimento effettuate e non ancora ammortizzate.

ART. 16 RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE

1. Il Comune ha diritto a risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile e si riserva la facoltà di recedere, dalla presente convenzione ai sensi degli artt. 109 e 176 del D.lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine della Concessione, per motivi di pubblico interesse.

ART. 17 CONTRIBUTI PUBBLICI SU INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO REALIZZATI DAL CONCESSIONARIO E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ESEGUITI E FINANZIATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1 Per tutta la durata del rapporto contrattuale il Concessionario beneficerà, in qualità di titolare esclusivo degli stessi, degli incentivi economici derivanti dagli interventi di efficientamento realizzati, (ad esempio certificati bianchi, conto termico, e simili) inseriti nel progetto di fattibilità e nel piano economico finanziario approvati dal Comune, che prevedano investimenti o altre attività coerenti ed integrabili o integrate nel programma di efficientamento di cui alla presente Convenzione. In

questo senso, si stabilisce che al Concessionario resti il beneficiario (per tutta la durata del rapporto contrattuale) della totalità di tali contributi precisando che il loro mancato ottenimento è un rischio a completo carico del Concessionario stesso e comunque se questo è imputabile direttamente alla propria negligenza. Il Comune si impegna comunque a collaborare con per l'espletamento delle relative procedure di concessione dei tali contributi pubblici.

2 Eventuali ulteriori incentivi pubblici relativi specificamente agli interventi di efficientamento oggetto della presente Convenzione, al momento non previsti nel piano economico finanziario del progetto, saranno suddivisi fra le parti in modo da garantire il raggiungimento di nuove condizioni di equilibrio economico finanziario o attraverso la riformulazione del canone o mediante altri meccanismi sulla base, in ragione delle richieste formulate dal Comune, comunque coerenti con l'articolo 175 del D.LGS 50/2016. Ad esempio, se i Lotti successivi al primo non sono stati ancora avviati (ovvero il Comune non ha ancora approvato il relativo progetto definitivo/esecutivo ed i documenti di aggiornamento del PEF, Convenzione o altro necessario per avviare la attuazione del Lotto nell'ambito di questa Concessione), un qualsiasi contributo ottenuto in favore di uno di quei Lotti ricadranno nella fattispecie del comma 3. Se invece il contributo farà riferimento al Lotto 1 o ad un lotto avviato o concluso alla data di richiesta del contributo, lo stesso sarà ripartito per il 50% in favore del Concessionario e per il 50% in favore del Comune.

3 Per tutta la durata del rapporto contrattuale, gli interventi di efficientamento energetico potranno essere finanziati (parzialmente o totalmente) dal Comune, anche attraverso l'ottenimento di contributi pubblici o privati per Lotti non ancora avviati; questi comporteranno la definizione di un nuovo equilibrio economico finanziario

fondato sulla totale disponibilità del contributo in favore del Comune, sia attraverso una rimodulazione del canone sia attraverso dei livelli massimi garantiti di consumo (se il progetto finanziato comporterà modifiche relative alla efficienza degli investimenti).

ART. 18 VALORE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

1. In caso di risoluzione della Convenzione e di ogni altra causa di cessazione dei suoi effetti per cause non dipendenti dal Concessionario, il valore degli investimenti che il Concessionario ha realizzato, secondo l'ammontare risultante nel progetto esecutivo approvato dal Comune e presentato come previsto all'Art. 10, viene corrisposto per il valore residuo come previsto dall'Art. 176, Co. 4) del D.LGS. 50/2016.

2. Le Parti individueranno di comune accordo le modalità di pagamento. Il termine massimo di corresponsione non può comunque superare la scadenza originaria della Convenzione.

ART. 19 PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE REALIZZATE.

1. Gli impianti e le opere realizzate dal Concessionario in applicazione della Convenzione, nonché tutti i materiali installati nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione, sono e permangono di esclusiva proprietà del Comune.

ART. 20 APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO.

2. Il Concessionario ha la facoltà di affidare, nei limiti e alle condizioni fissate dagli atti di gara, l'esecuzione di opere, lavori e servizi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dal D.lgs. 50/16.

ART. 21 GARANZIE, CAUZIONI, POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEIUSSORIE.

1. Prima di dare inizio a qualsiasi lavorazione, il Concessionario dovrà stipulare tutte le polizze assicurative occorrenti a copertura delle responsabilità civili derivanti dall'esecuzione dei lavori e dalla gestione del servizio. I massimali delle polizze dovranno essere adeguati alla natura ed al valore della Concessione, anche se non costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario.

2. Inoltre dovrà presentare per ogni fase che si attiva:

- Polizza fidejussione definitiva di cui all'Art. 103) del D. LGS. 50/2016 relativa al valore dell'investimento come desumibile dal Piano Economico Finanziario per la durata dei lavori.

- Polizza fidejussione per la gestione del servizio, estesa a tutta la durata della Convenzione.

- Cauzione, ai sensi dell'Art.183, Co. 13) del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.

3. Per quanto concerne il Lotto 1 (fase A) le polizze già prodotte al Comune saranno integrate a copertura dei nuovi importi relativi ai lavori e della gestione del servizio.

4. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Concessione, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito apposita garanzia mediante Polizza Fideiussoria n. 000017783 rilasciata da City Insurance, per un importo di €. 33.190,40 che corrisponde al 10% dell'importo dell'investimento previsto per il Lotto 1 del progetto a base di gara (la garanzia viene ridotta del 50% per possesso da parte della Società della certificazione ISO 9001 e

dell'ulteriore 20% per possesso certificazione ISO 14001); Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. N. 50/2016, il Concessionario prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;

5. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento degli investimenti previsti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni collegate al programma di investimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze del collaudo, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

7. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

8. Il Comune può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario;

9. Nel caso in cui si avvii la realizzazione dei lotti successivi, lo stesso sarà possibile solo dopo il rilascio di analoghe garanzie, corrispondenti al 10%

	dell'importo del Lotto per come definito dal computo metrico estimativo presentato	
	in sede di gara;	
	10. A copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli	
	obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, ai sensi dell'art. 183 comma 13	
	del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario, ha costituito apposita garanzia mediante	
	Polizza Fidejussoria n.17784 rilasciata da City Insurance, delle stesse caratteristiche	
	di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 per un importo pari ad euro 18.522,00 che corrisponde al	
	10% dell'importo del costo annuo operativo di esercizio relativamente al Lotto 1	
	(euro 117.500 annui) e successivamente, con le medesime modalità, per ogni	
	successivo Lotto che verrà avviato, per complessivi € 185.220,00 annui;	
	11. Il Concessionario ha stipulato polizza d'assicurazione n° LSMAEC003816-00	
	emessa da Liberty Specialty Markets in data 04/11/2020, (incaricati progettazione) ai	
	sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice Appalti, di responsabilità civile e professionale	
	per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che deve coprire	
	i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo o	
	Definitivo, che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese di	
	progettazione e/o maggiori costi;	
	12. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 ha stipulato apposita	
	polizza di assicurazione n. 0774401287 emessa da HDI Assicurazioni spa della	
	validità pari alla durata della Concessione compresa dell'estensione a 15 anni per il	
	Lotto n. 1 con validità fino al termine dei lavori (la proroga della polizza è prevista	
	annualmente), che copra i danni che possono verificarsi nell'esecuzione della	
	Concessione, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di	
	impianti ed opere. Detta polizza, inoltre, assicura il Comune contro la responsabilità	

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli investimenti. La polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

13. Il Concessionario ha stipulato polizza d'assicurazione, polizza n.0774401287 della validità pari alla durata della Concessione compresa dell'estensione a 15 anni per il Lotto n. 1 con validità fino al termine dei lavori (la proroga della polizza è prevista annualmente), che copra i danni materiali e diretti causati agli impianti, complessivamente considerati, da qualsiasi evento occorso in costanza di gestione, anche atmosferico, da incendio e di qualunque ne sia la causa, compresi quelli previsti dall'art. 103 co. 8 del C.A. anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o contraente, fenomeno elettrico, furto o rapina o danneggiamento, danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili e immobili del Comune o alle cose di terzi, con un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione);

14. Il Concessionario ha stipulato polizza d'assicurazione della validità pari alla durata della Concessione compresa dell'estensione a 15 anni per il Lotto n. 1 con validità fino a tutto il 31.12.2034 (la proroga della polizza è prevista annualmente), per responsabilità civile per danni verso terzi causati nell'esecuzione del servizio di gestione, con massimale minimo di Euro 5.000.000,00.

ART. 22 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.

1. Le attività previste dalla proposta gestionale dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi da interferenze predisposto dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008.

2. Il personale operativo impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti formativi necessari per l'espletamento delle attività.

3. Il Comune si riserva in ogni momento di richiedere o controllare la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori. Comunque, dovrà comunicare i dati e documenti previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro al Comune, prima della presa in carico degli impianti.

ART. 23 ULTERIORI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

1. Nel periodo di vigenza contrattuale, il Concessionario si impegna a eseguire periodiche Diagnosi Energetiche (ai sensi della norma UNI 11352:2014, della UNI/TR 11428:2011 e della EN 16247-1 8 serie) volte ad individuare e proporre al Comune ulteriori interventi per efficientamento energetico. Gli interventi proposti saranno realizzati sotto la responsabilità del Concessionario, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. Una volta formulata la proposta per una nuova realizzazione le parti concorderanno le modalità attraverso le quali gli interventi dovranno essere realizzati.

ART. 24 VERIFICA E MISURA DEI CONSUMI.

1. Alla fine di ciascun periodo di osservazione (ogni anno in sede di conguaglio), Concessionario e Comune procederanno all'analisi dei report prodotti dal Concessionario, individuando anche le eventuali azioni di miglioramento da apportare.

2. La misura dei dati di consumo avverrà attraverso l'esecuzione delle letture contatori, della verifica della consistenza impiantistica (in rapporto sia al numero sia alle volumetrie interessate) e della rilevazione dei gradi giorno effettivi dell'anno in

esame.

ART. 25 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ.

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, il Concessionario dichiara che si avvarrà di soggetti terzi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- Diagnosi Energetiche;
- Esecuzione interventi di Efficientamento Energetico e di Riqualificazione;
- Manutenzione Programmata, Ordinaria e Straordinaria Impianti di Pubblica Illuminazione e Climatizzazione invernale;

2. Il Concessionario si impegna a dare pronta comunicazione al Comune in merito ad eventuali variazioni in ordine all'esternalizzazione di una o più attività nonché a fornire allo stesso gli estremi ed i riferimenti dei soggetti terzi incaricate delle attività sopraindicate. Resta comunque in predicato il rispetto degli Artt. 30) e 174) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 26 FACOLTÀ DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI.

1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare al Concessionario interventi di Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria non ricompresi nei servizi oggetto della Convenzione e relativi in particolare a:

- Impianti idro-sanitari;
- Impianti di distribuzione del calore;
- Impianti elettrici e di rilevamento incendi;
- Impianti collegati alle infrastrutture sportive.

2. Gli affidamenti non potranno superare l'importo di soglia previsto dal D. Lgs. 50/2016 (relative ed in valore assoluto del valore della concessione) ed i prezzi

unitari applicati saranno quelli del capitolato allegato alla convenzione. In caso di prezzi unitari mancanti si farà riferimento al prezzario regionale scontato del 10%, saranno redatti verbali dei nuovi prezzi, concordati e sottoscritti tra le parti. In questo caso, la concessione sarà modificata seguendo il dettato dell'Art. 175) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 27 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.

È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale della Convenzione, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell'obbligo di cui al precedente Art. 23), la Convenzione si intende risolta di diritto fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno.

ART. 28 MODALITÀ DI ESECUZIONE PER I LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Nell'esecuzione della prestazione, il Concessionario osserva le norme e le condizioni di cui alla presente Convenzione e alla documentazione che attiene alla medesima, qui allegata. Al fine di giungere alla completa attivazione della Concessione, il Concessionario dovrà consegnare per i Lotti successivi al primo, ai sensi del citato articolo 165 comma 3 del D.Lgs N° 50/2016:

a) La progettazione definitiva ed esecutiva (consegnata congiuntamente in un unico documento, vista la natura del progetto e la relativa ridotta complessità in termini progettuali), corredata di tutti gli aggiornamenti alla documentazione progettuale di fattibilità non sostituita dalla progettazione definitiva stessa (ovvero PEF e relazione relativa, Relazione inerente all'effetto ambientale e di efficientamento dell'intervento, relazione tecnica generale);

b) La documentazione comprovante della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione degli investimenti previsti. La dimostrazione dovrà essere relativa al Lotto che si avvia e dovrà essere eventualmente integrata nel caso dell'avvio dei Lotti successivi. La documentazione dovrà rispettare quanto previsto dall'articolo 165 del D.Lgs 50/2016 e potrà essere costituita, ad esempio, da delibere di finanziamento bancario, di approvazione per l'emissione di Bond o altri titoli dedicati all'investimento, delibere di CDA che destinano e vincolano risorse proprie aziendali all'investimento o analoga documentazione;

c) La cauzione definitiva che integra quella rilasciata ai sensi della presente convenzione per un importo pari al 10% dell'importo totale dell'investimento, successivamente alla approvazione della documentazione di cui ai punti a) e b);

d) Le assicurazioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3 e 4, successivamente alla approvazione della documentazione di cui ai punti a) e b);

e) Le parti dovranno redigere apposito verbale di accettazione/consegna degli impianti nel loro stato di fatto, a seguito dell'approvazione della documentazione di cui ai punti a) - d), relativa ad ogni Lotto successivo al primo attivato;

2. La documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) è già stata consegnata e approvata dal Comune e per il Lotto 1, mentre per i Lotti 2 e 3 dovrà essere consegnata entro 60 giorni dall'avvio di ciascun lotto. La documentazione di cui al punto d) dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione (da parte del Comune) della documentazione di cui ai punti a) e b).

3. Limitatamente ai Lotti n. 2 e 3, il verbale di accettazione e presa in carico degli impianti, relativo ad ognuno dei due Lotti approvati, dovrà essere eseguito contestualmente al completamento della ricognizione definitiva degli impianti o alla

acquisizione di ogni documentazione che possa modificare le informazioni sugli impianti acquisite durante la visita obbligatoria integrata alla procedura di gara, dovrà essere redatto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo. Per quanto concerne il Lotto 1 si è provveduto ad eseguire il verbale congiunto tra le parti in data 05/12/2019.

4. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi qui previsti verrà applicata all'impresa una penale giornaliera stabilita nella misura di Euro 100,00 (dico euro cento/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a 30 giorni solari e consecutivi, il Comune potrà procedere alla risoluzione del Concessione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 29 ATTO TRANSATTIVO

1. In considerazione dell'atto transattivo firmato in data 24/04/2019 fra il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, la società TEG (Toscana Energia Green Spa) e la C.P.M Gestioni Termiche S.R.L., atto regolamentato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18/04/2019 e successivamente ampliato come da comunicazione recapitata dal Comune al Concessionario i quali in data 25/02/2020 accettano la nuova condizione mediante apposita firma digitale sul documento da entrambe le parti. Viene pertanto stabilito all'Art. 3 del medesimo atto, che il Comune si impegna a corrispondere alla TEG tramite (il Concessionario) l'importo complessivo di euro 43.785,00 (euro 31.250,00 + euro 12.535,00) Iva esclusa ovvero euro 53.417,70 IVA inclusa senza rivalutazioni ed interessi.

2. Si specifica che limitatamente alla Fase A (Lotto n. 1 - Impianti di Pubblica Illuminazione) il nuovo P.E.F. comprensivo della progettazione per l'elaborazione del nuovo progetto integrativo, presenta una modifica delle "Somme a disposizione

	del Comune” del quadro economico del progetto esecutivo del 1° Lotto, come di	
	seguito illustrato:	
	• i costi preliminari di investimento sostenuti per la predisposizione del progetto	
	completo (integrativo) nel suo complesso pari ad euro 11.804,60 oltre IVA;	
	• i costi di pubblicazione e i servizi per supporto tecnico amministrativo pari ad	
	euro 39.423,00 oltre IVA;	
	• Atto transattivo tra Comune di Castelnuovo di Garfagnana e T.E.G. (precedente	
	Promotore della Concessione) pari ad euro 43.785,86 oltre IVA.	
	Pertanto il Concessionario ha riconosciuto a TEG nei tempi previsti dall’accordo e	
	alla successiva integrazione l’importo di € 53.417,70 Iva inclusa, dietro	
	presentazione da parte di TEG di regolare fattura e dopo la consegna di tutto il	
	materiale progettuale, in formato DWG, di tutti gli studi e ricerche redatti per la	
	predisposizione del Progetto di Fattibilità.	
	3. Le parti confermano le nuove spese “Somme a disposizione del Comune” di cui	
	all’avviso di gara e sulla base del progetto integrativo per i lavori complementari	
	presso la totalità degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale,	
	ovvero riferite all’articolo 183 comma 9 terzo periodo D. Lgs n° 50/2016,	
	determinano un importo come di seguito illustrato:	
	- Totale spese tecniche (progettazione, DD.LL. e collaudo)	€ 46.425,32
	- Spese tecniche per la sicurezza	€ 7.300,00
	- Spese commissione e pubblicità, ecc.	€ 39.423,00
	- Spese attività tecnico amministrative preliminari	€ 43.785,86
	- TOTALE	€ 137.434,18
	- Iva	€ 30.235,52

ART. 30 PRECISAZIONI

In merito alla predisposizione della documentazione progettuale ed alla esecuzione della concessione:

Manutenzione Straordinaria

1. Si considerano comunque componente dell'attività di manutenzione straordinaria e responsabilità del Concessionario, nel perimetro di individuazione degli oggetti di intervento definiti nel progetto di fattibilità e successivi livelli di progettazione e nel programma di interventi relativi alla Concessione di cui all'appalto aggiudicato al Concessionario, tutte quelle opere che riguardano la riattivazione della funzionalità degli impianti, ovvero il ripristino del loro corretto funzionamento, compresa la manutenzione obbligatoria e/o programmata per il mantenimento in funzione degli impianti ed al rispetto delle norme;

2. La Manutenzione Straordinaria sarà garantita dal Concessionario su tutti gli Impianti di Pubblica Illuminazione del Comune che formano l'oggetto della Concessione e quelli che verranno presi in carico successivamente per ampliamenti, nuovi impianti ecc.. Detti impianti saranno oggetto di adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico e di una riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico, come indicato nel progetto esecutivo approvato;

3. Si precisa che per "impianto di pubblica illuminazione", si intende: Impianto di pubblica illuminazione esterna di aree pubbliche, sotteso ad una fornitura elettrica dedicata, composta da (elenco indicativo e non esaustivo): a) quadro elettrico di alimentazione, comando e controllo, b) cavo di alimentazione dei punti luce, ovvero elettrodotto a servizio dei punti luce c) punti luce di qualsiasi tipologia, che costituiscono ogni singolo impianto.

4. Si precisa che la manutenzione straordinaria relativa agli impianti promiscui (denominati “quinto filo Enel”) esistenti tra Comune ed Enel Spa, elencati nelle premesse, non riguarda le dorsali di alimentazione, che rimangono di proprietà Enel spa e quindi di competenza di quest’ultima;

Progettazione Esecutiva

5. Il Concessionario procederà, per i Lotti successivi al primo, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alla redazione del Progetto “Esecutivo”, omettendo il livello di progettazione “Definitivo”, vista la natura del progetto e la ridotta complessità progettuale, che dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti nella progettazione definitiva. Detta progettazione e tutta la documentazione ad esso inerente, dovrà costituire lo sviluppo del progetto di fattibilità approvato in sede di gara e condiviso dal Concessionario, con particolare attenzione alla diminuzione del rischio di futuri disservizi;

6. Le uniche varianti che potranno essere proposte saranno migliorative, non potranno essere radicali in termini di tecnologie e soluzioni, e non dovranno avere impatto sulla dimensione massima dell’investimento del lotto di riferimento;

7. Il Concessionario nel caso in cui, durante la progettazione dovessero emergere elementi che possano modificare il cronogramma di realizzazione ed il piano di intervento o manutenzione, dovrà segnalarli adeguatamente nelle relazioni di accompagnamento al progetto;

8. Ugualmente il Concessionario, nel caso in cui dovessero emergere, attraverso le indagini necessarie per la progettazione, elementi che possano modificare i fattori di base intorno ai quali è stato a suo tempo costruito il progetto di fattibilità, deve dare notizia di questi tramite le relazioni di accompagnamento e segnalare i dispositivi

progettuali adottati nel progetto definitivo ed esecutivo che intervengono per permettere comunque la realizzazione del progetto secondo le previsioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento alle variabili economiche ed al costo massimo del Lotto oggetto della approvazione;

9. Qualora la Proposta Integrativa del Concessionario dovesse risultare superiore al 10% del valore complessivo dell'investimento originale dei tre Lotti, il Comune provvederà a richiedere una nuova quantificazione delle garanzie sia per la fase di cantiere che per quella di gestione;

10. Le parti nel caso in cui emergano, attraverso le indagini necessarie per la progettazione, elementi che possano suggerire una modificazione degli investimenti da compiere al fine di ridurre possibili rischi di future spese straordinarie od investimenti non previsti, ovvero rischi di rifacimento di impianti o parti consistenti degli stessi, adotteranno le seguenti misure:

a) Nel caso in cui gli investimenti da compiere per ridurre i possibili rischi futuri, richiedano una revisione del programma di investimento, ma non impediscano la realizzazione parziale o totale dello stesso (come sviluppo del progetto di fattibilità), il Concessionario presenterà una nota di integrazione alla Relazione Tecnica del Progetto Esecutivo, che evidenzierà quegli elementi e che conterrà i dispositivi organizzativi e crono-programmatici adottati a fine di permettere l'attuazione dei lavori realizzabili, nelle more della valutazione da parte del Comune delle varianti progettuali proposte;

b) Se gli investimenti non previsti richiedono una revisione del programma di investimenti e impediscono la realizzazione totale degli stessi (come sviluppo del progetto di fattibilità), ovvero compromettano significativamente l'equilibrio

economico finanziario della concessione, le parti agiranno come previsto dall'articolo 165 comma 6 del D.LGS 50/2016.

Documento Unico di Regolarità Contributiva

1. Il Comune provvede d'ufficio all'acquisizione del D.U.R.C. e l'eventuale presentazione del documento da parte del Concessionario non rileva ai fini della verifica.

2. Il Comune acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione alla presente Concessione per il pagamento dei canoni di Concessione o di altri pagamenti eventualmente e successivamente previsti.

ART. 31 RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati, al Comune o a terzi che dipendano da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente Convenzione e nell'esecuzione di quanto deriva dalla successiva efficacia della Concessione.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

ART. 32 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario svolgerà l'attività connessa con la presente Convenzione con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia svolto in conformità alle condizioni pattuite.

ART. 33 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;

2. Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della presente Convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località;

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione;

4. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

5. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Concessionario dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale calcolato sul costo dell'investimento e sommando il 20% dell'attualizzazione dei canoni residui alla data della comunicazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro;

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che si sia posto in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 34 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 35 NORME DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI DELLA DITTA IL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione della Convenzione e della collegata Concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;

2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere la presente Concessione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 36 LEGISLAZIONE APPLICABILE – RINVIO.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto della presente Convenzione e della collegata Concessione. Si precisa che nella gestione della qui presente Concessione, il Comune farà riferimento anche alle Linee Guida n. 9 Monitoraggio delle Amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 318 del 28 Marzo 2018 e SMI)

ART. 37 FORO COMPETENTE.

1. Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione e l'esecuzione della presente

	Convenzione le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di	
	Lucca.	
	SOMMARIO	
	PREMESSE	1
	ART. 1 finalità della convenzione.	8
	ART. 2 oggetto della convenzione.	8
	ART.3 interventi richiesti dal comune e di adeguamento per sopraggiunti obblighi	
	normativi	12
	ART. 4 interventi per nuove realizzazioni impiantistiche su richiesta del comune.	
		13
	ART. 5 stipula dei contratti di fornitura.	15
	ART. 6 modalità di esecuzione della convenzione.	15
	ART. 7 importo della concessione.	17
	ART. 8 fatturazione e pagamenti del canone del servizio.	20
	ART. 9 obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	22
	ART. 10 durata della concessione.	23
	ART.11 tempistica degli interventi di efficientamento, riqualificazione energetica o	
	manutenzione straordinaria.	24
	ART. 12 obblighi e responsabilità del concessionario.	25
	ART. 13 obblighi e responsabilità del comune.	26
	ART. 14 rischio di gestione del servizio.	27
	ART. 15 penali, recesso, risoluzione per inadempimento.	28
	ART. 16 recesso unilaterale del comune.	32
	ART. 17 contributi pubblici su interventi di efficientamento realizzati dal	
	51	

	concessionario e interventi di efficientamento eseguiti e finanziati direttamente dal	
	comune	32
	ART. 18 valore degli interventi di riqualificazione.	34
	ART. 19 proprietà degli impianti e delle opere realizzate.	34
	ART. 20 appalti aggiudicati dal concessionario.	34
	ART. 21 garanzie, cauzioni, polizze assicurative e fideiussorie.	34
	ART. 22 norme in materia di sicurezza.	38
	ART. 23 ulteriori proposte di efficientamento energetico.	39
	ART. 24 verifica e misura dei consumi.	39
	ART. 25 svolgimento attività.	40
	ART. 26 facoltà di ampliamento dei servizi.	40
	ART. 27 divieto di cessione della convenzione.	41
	ART. 28 modalità di esecuzione per i lotti successivi al primo	41
	ART. 29 atto transattivo	42
	ART. 30 precisazioni	45
	ART. 31 responsabilità	48
	ART. 32 obblighi del concessionario	48
	ART. 33 osservanza delle condizioni di lavoro	48
	ART. 34 incompatibilità ex dipendenti comunali	49
	ART. 35 norme di comportamento dipendenti della ditta il concessionario.	49
	ART. 36 legislazione applicabile – rinvio.	50
	ART. 37 foro competente.	50
	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Geom. Vincenzo Canozzi)	
	Società C.P.M. Gestioni Termiche srl (Renzo Tramannoni)	

AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritta **ANTONELLA CUGURRA**, Segretario generale del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, abilitata a autenticare le scritture private di cui è parte l'Ente, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, mediante l'apposizione della mia firma digitale e domiciliata per questo atto presso il Comune di Castelnuovo di G.na LU, via Vallisneri, 1, attesto che i Sig.i: Vincenzo Canozzi nato a Minucciano LU il 09/10/60, domiciliato ai fini del presente atto nella sede del Comune di Castelnuovo di G.na e Renzo Tramannoni nato a Potenza Picena (MC) il 21/08/1939, residente a Porto Recanati MC in via Roma 19, rappresentante della Società C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L., con sede legale in Terni (TR) Via Del Tordo n° 73, CF/P.IVA: 01014090433, della cui identità sono certo, hanno alla mia vista sottoscritto digitalmente il presente atto e i suoi allegati, a mezzo dei certificati di firma utilizzati dalle parti, validi e conformi alla normativa vigente, facendomi espressa richiesta che il presente documento venga conservato agli atti del Comune di Castelnuovo di G.na e sottoposto a registrazione.

Castelnuovo di G.na lì 12/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Antonella Cugurra)